

COMUNE DI SOLARINO
Provincia di Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE GRUPPO LL.PP.

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
MEDIANTE COTTIMO APPALTO**

Solarino, lì

Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Rosa Bazzano

Il Capo dell'U.T.C.
Ing. Milazzo Lorenzo F.

Art. 1

- 1.** E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Solarino per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto ai sensi dell'art. 24/bis della L. 11/02/94 n. 109, come introdotto dall'art. 20 della L.R. 2/08/02, n. 7 e modificato dall'art. 17 della L.R. 19/05/03, n. 7.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/08/02, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11/02/94, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11/02/94, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- a)** per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
- b)** per le imprese cooperative iscritte al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
- c)** per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

Art. 3

1) Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Solarino, corredandola con i seguenti documenti e certificati:

a) Certificato di iscrizione alla SOA, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di €. 150.000, ridotti del 50%;

b) dichiarazione, rese ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21/12/99, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30/08/00, n. 412;

2) L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al D. L.vo 8/08/94, n. 490 e succ. modif. entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il **31 Ottobre** di ogni anno;

3) Ai sensi dell'art. 46 del Presidente della Repubblica 28/12/00, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di Solarino di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il **15 Settembre** di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'art. precedente.
4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte del Comune di Solarino della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione (G.U.R.S.).

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti e irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lettera **b)** del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue

deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 6

- 1.** In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21/12/99, n. 554, come sostituito dall'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 30/08/00, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a)** che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
 - b)** nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - c)** che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - d)** che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici;
 - e)** che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

- f)** che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - g)** che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
 - h)** che abbiano fatto domanda di cancellazione all'albo.
- 2.** Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
- 3.** Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Comune di Solarino spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento del Comune di Solarino. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, il Comune di Solarino può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Art. 8

1. Il presente regolamento –tipo sostituisce quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18/11/2002.